

# Comune di Canello ed Arnone

## Provincia di Caserta

Decorato con medaglia di bronzo al merito civile

Telefono 0823/856176 - 856648 = Fax 0823/856199 - 856137

protocollo.canelloarnone@asmepec.it

Sito Internet: <http://canelloedarnone.unionecso.gov.it>

P.I. 02529440618

### AREA III "TECNICA"

RESPONSABILE: Geom. Damiano Prezioso

### PERMESSO DI COSTRUIRE

PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA  
AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. N. 380/2001 - TESTO UNICO EDILIZIA e ss.mm.ii.

Permesso di Costruire n. 07 del 04/04/2017 Pratica Edilizia n. 06 assunta al protocollo n.2217 dell'Ente in data 13/03/2017

### Il RESPONSABILE dell'AREA III

Domanda presentata dal sig. Raimondo Giovanni, nato a Capua (CE) il 03/03/1985 e residente in Canello ed Arnone (CE) Via E. Toti, 27, codice fiscale RMN GNN 85C03 B715R tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da: arch. Raimondo Giovanni codice Fiscale RMN GNN 85C03 B715R, il Permesso di Costruire per l'immobile sito, in via IX Settembre, in Catasto al foglio 21 mappali 5104,5084 sub.1, 5159 e 310 per lavori di:  
"PIANO CASA"

Piano casa ai sensi dell'art.4 L.R. n.19/09, L.R. n.1/2011, L. n. 17/2012, L.R. n.2/2014 e dell'art.8 della L.R. 6/2016 per lavori di abbattimento e ricostruzione con la realizzazione di un fabbricato unifamiliare ex novo, realizzazione muro di recinzione in c.a., il tutto in Canello ed Arnone alla via IX Settembre, censito in Catasto del Comune di Canello ed Arnone al Foglio 21 p.lle 5104,5084 sub.1, 5159 e 310.

- Accertato che il sig. Raimondo Giovanni ha titolo a presentare il suddetto PERMESSO di COSTRUIRE in qualità di PROPRIETARIO, giusto Atto notarile a rogito Notaio Orsi Raffaele in data 12/09/1995, registrato a Caserta il 02/10/1995 al n.4975, Atto notarile a rogito Avv. Dr. Di Caprio Vincenzo del 17/06/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 18/06/2016 al n.7913 e Atto notarile a rogito del Notaio Palermi Concetta del 29/07/2015, registrato a S. Maria C.V. il 18/08/2015 al n.4553;
- Visti gli atti tecnici e amministrativi;
- Vista l'attestazione di conformità in materia igienico-sanitaria, in sostituzione del parere igienico-sanitario dell'ASL, da parte del progettista ai sensi del D.P.R. 380/2001;
- Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;
- Viste le leggi 17/08/1942, n. 1150; 6/08/1967, n. 765 e 28/01/1977, n. 10 e 28/02/1985, n. 47 ess.mm.ii.;
- Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 ess.mm.ii.;
- Visto lo strumento urbanistico P. d. F. vigente, con le Norme Tecniche d'Attuazione e il Regolamento Edilizio vigente;
- Vista la Delibera di C.C. n. 40 del 04/09/2000 ad oggetto: Presa d'atto delle Osservazioni e Approvazione delle previsioni urbanistiche Riduzione Fascia di Rispetto Cimiteriale;
- Viste le leggi, nazionali e regionali, i regolamenti e i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, polizia locale, sicurezza sul lavoro, circolazione, in materia di tutela dei beni paesistico, ambientali, monumentali e architettonici;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004 di approvazione del "Progetto di Variante al Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni per il basso Volturno" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005, in ottemperanza a quanto dettato dall'art. 18 della L. 183/89 e s.m.i., che nelle "Norme di attuazione" all'art. 3 comma 2 enuncia che agli effetti dell'art. 17 comma 5 della L. 183/89, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 delle presenti norme oltre a quanto riportato all'art. 16 comma 1 per tipologie edilizie e comma 2 per tipologie strutturali;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 30/10/01 con oggetto: Revoca delibera di G.M. n. 86 del 4/9/01 ad oggetto Nomina commissione edilizia Comunale - art. 40 e 42 - Regolamento Edilizio;
- Vista la legge 9/01/1989, n. 13 come modificata dalla legge 27/02/1989, n. 62 e il D.M. 14/06/1989, n. 236, la legge 20/03/1971, n. 118, il D.P.R. 27/07/1996, n. 503 e la legge quadro 5/02/1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e ss.mm.ii. di leggi nazionali e regionali;

- *Visto che esaminata la pratica di cui all'oggetto, si esprime parere: Favorevole;*
  - *Visti gli ulteriori atti d'Ufficio;*
  - *Visto il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia Edilizia) e succ. modificazioni e integrazioni;*
  - *Visto il D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) e ss.mm.ii.;*
  - *Ai sensi dell'art.13 D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e sss.mm.ii.;*
  - *Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 17/12/2014, che dispone la Responsabilità dell'Area III – TECNICA, al Geom. Damiano PREZIOSO;*
- La pratica si ritiene approvata.**

## PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 22, D.P.R. n. 380 del 2001.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 3 febbraio 1974, n. 64, come modificato dagli artt. 83 e segg. del D.P.R. n. 380 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia prima di iniziare le opere in cemento armato con allegata la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
  - b) il destinatario del permesso dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità e l'agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001.
- 5) La ditta intestataria del presente Permesso, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà dare comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla-osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà. Le recinzioni dovranno essere ubicate in loco dall'U.T.C. secondo le modalità del Regolamento Edilizio vigente, previa domanda da parte della ditta concessionaria.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarti per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 8) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato.
- 9) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (Legge 626/94 e D.lgs. 494/96)
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del Permesso, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, la generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e la autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonato o sospesi per più di un mese e comunque non dovranno creare intralcio né pericolo alcuno.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) In base agli artt. 123 e 125 del D.P.R. n. 380 del 2001, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipi approvati con Decreto del Ministero dell'Industria e commercio 13 dicembre 1993 (G.U. 20 dicembre 1993, n. 297) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993.
- 15) Per l'apertura di accessi pedonali e/o passi carrabili su strade pubbliche dovrà essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 16) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo l'intervenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
- Le cauzioni versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C. che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 17) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 18) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 380 del 2001 allo Sportello unico, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 115 del D.P.R. n. 380 del 2001. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- 19) Il destinatario del permesso, il direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 29, D.P.R. n. 380 del 2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 20) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del titolare del Permesso previa autorizzazione comunale;
- 21) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 22) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
  - a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1987, n. 148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 4 dicembre 1987, n. 285, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli artt. 77-82, D.P.R. n. 380 del 2001;
  - d) agli artt. 107 e segg., D.P.R. n. 380 del 2001 in materia sicurezza degli impianti;

- Vista la legge 24/03/1989, n. 122, in materia di parcheggi e ss.mm.ii.;
- Vista il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ed il relativo regolamento d'attuazione Legge 26 febbraio 2007, n. 17;
- Vista la legge 9/01/1991, n. 10 e il relativo regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. 26/08/1993, n. 412, sul contenimento dei consumi energetici negli edifici, nonché gli artt. 122 e segg. del D.P.R. n. 380 del 2001, ess.mm.ii.;
- Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e ss.mm.ii. in materia d'inquinamento acustico;
- Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii.;
- Vista la normativa di cui al D. lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii.;
- Visto il DLgs 192/2005 modificato con il DLgs 311/2006 ed integrato con l'approvazione del DPR 59/2009 "Requisiti minimi" e del DM 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica" configura un nuovo iter amministrativo per l'ottenimento dei titoli abitativi: P.d.C. e D.I.A. ed introduce la Certificazione energetica degli edifici come previsto dalla Direttiva 2002/91/CE.
- Vista la deliberazione di G.C. n. 5 del 28/02/2010 con oggetto: PIANO CASA – Applicazione della Legge Regionale n. 19/2009 - PROVVEDIMENTI;
- Vista la L.R. n. 1 del 05/01/2011 ad oggetto: PIANO CASA – Modifiche alla L.R. n. 19/2009 e alla L.R. n. 16/2001 e ss.mm.ii., la L.R. n. 2/2014 e ss.mm.ii. e la L.R. n.6/2016;
- Vista la delibera della G.R.C. n. 145 del 12/04/2011 ad oggetto: Approvazione delle LINEE GUIDA per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici in attuazione della L.R. n. 1/2011 di modifica della L.R. n. 19/2009, Protocollo ITACA- Campania sintetico (con allegati);
- Vista la delibera della G.R. della Campania n. 214 del 24/05/2011 ad oggetto: Approvazione REGOLAMENTO in attuazione dell'art. 43 bis della L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii. recante "Norme sul governo del Territorio";
- Vista la delibera della G.R. della Campania n. 53 del 8 Agosto 2011 ad oggetto: Approvazione REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO del 4 agosto 2011, n. 5.
- Vista la L. R. n. 15 del 28/11/2000, "Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti";
- Vista la Legge Regionale 28/11/2001, n. 19 e ss.mm.ii. per "Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio d'interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a D.I.A. ecc. e ss.mm.ii.;
- Vista la Deliberazione n. 5261 del 31/10/2002 della G. R. della Campania avente per oggetto: "Regolamento per l'attuazione della Legge Regionale 28/11/2001, n. 19 - Approvazione testo.
- Vista la Delibera n. 5447 del 07/11/02 della G.R. della Campania avente per oggetto "Aggiornamento della Classificazione sismica dei comuni della Regione Campania" e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 22/12/2004 n. 16 "Norme sul Governo del Territorio" e ss.mm.ii.
- Vista la D.G.R.C. n. 635 del 21/04/05 "Ulteriori direttive L.R. 16/04 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale n. 15 e ss.mm.ii dell'11 agosto 2005;
- Visto il DLgs 192/2005 e ss.mm.ii. ed il DPR 59/2009 e ss.mm.ii e il DM 26/06/2009;
- Vista l'integrazione consegnata al protocollo dell'Ente al n.2539 del 22/03/2017;
- Visto l'Atto di Rinuncia a distanze legali agli atti d'Ufficio;
- Vista la richiesta di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione con allegato computo dei lavori;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 dell'11/11/2010 ad oggetto: adeguamento ed aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 16 comma 6 e comma 8 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. – DETERMINAZIONE;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/11/2013 ad oggetto: adeguamento, aggiornamento ed integrazione dei diritti di segreteria per le pratiche edilizie e paesaggistiche e introduzione dei diritti di istruttoria per le pratiche urbanistiche (indizione della conferenza dei servizi);
- Dare atto che l'opera di cui al presente PERMESSO rientra/non rientra nei casi in cui è prevista la riduzione/esonero del contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 380 del 2001 ess.mm.ii.;
- Visto che, in base alle vigenti norme urbanistiche e edilizie sono consentite, per la progettata opera, le seguenti destinazione d'uso

#### **"PIANO CASA"**

Piano casa ai sensi dell'art.4 L.R. n.19/09, L.R. n.1/2011, L. n. 17/2012, L.R. n.2/2014 e dell'art.8 della L.R. 6/2016 per lavori di abbattimento e ricostruzione con la realizzazione di un fabbricato unifamiliare ex novo, realizzazione muro di recinzione in c.a., il tutto in Cancellò ed Arnone alla via IX Settembre, censito in Catasto del Comune di Cancellò ed Arnone al Foglio 21 p.lle 5104,5084 sub.1, 5159 e 310.

- Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 30/10/01 con oggetto: Revoca delibera di G.M. n. 86 del 4/9/01 ad oggetto Nomina commissione edilizia Comunale - art. 40 e 42 - Regolamento Edilizio;

e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. 25 maggio 1990, n. 120) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche i Permessi di Costruire), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55 del 1990, il richiedente presenti la domanda di Permesso di Costruire, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;

f) al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico, nonché alle successive modificazioni ed integrazioni.

## CONDIZIONI SPECIALI

Osservanza norme D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ii. con piano di sicurezza notificato Asl di competenza prima dell'inizio dei lavori; D.lgs 37/08; L. 1086/71, 64/1974 così come modificato dagli artt. 83 e sugg. del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e L.R. n. 9/1983; **consegna prima dell'inizio dei lavori il deposito e/o l'autorizzazione sismica, in assenza è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;** consegna prima dell'inizio dei lavori del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con l'avvertenza che in assenza dello stesso è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo; la quota minima del primo livello utile ai fini residenziali e/o produttivi non deve essere inferiore a Mt. 1,50 rispetto alla quota massima del piano di campagna, al di sotto di detto primo livello utile non possono essere previsti neppure ambienti di servizio o pertinenze tecniche d'alcun tipo (come dalle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004 di approvazione del "Progetto di Variante al Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni per il basso Volturno" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005, in ottemperanza a quanto dettato dall'art. 18 della L. 183/89 e s.m.i., che nelle "Norme di attuazione" all'art. 3 comma 2 enuncia che agli effetti dell'art. 17 comma 5 della L. 183/89, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 delle presenti norme oltre a quanto riportato all'art. 16 comma 1 per tipologie edilizie e comma 2 per tipologie strutturali; che a fine lavori il proprietario e/o l'impresa esecutrice deve presentare copia del Formulario d'Identificazione del Rifiuto (F.I.R.) comprovante lo smaltimento dei rifiuti edili presso ditta autorizzata tutto quanto previsto nelle Prescrizioni e avvertenze generali e dalle norme vigenti in materia.

Dare atto che, ai fini del rilascio del presente Permesso di Costruire, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui agli artt. 16, 17, e 19 del D.P.R. n. 380/2001, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese d'urbanizzazione mediante:

a) corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese d'urbanizzazione mediante: **Oneri Urbanizzazione: Scomputo totale degli oneri di Urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.**

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione mediante:  
**Costo di Costruzione : Euro 4.064,02**

c) per quanto riguarda la corresponsione dei diritti di segreteria: **Euro 250,00**

## PERMETTE

Al sig. **Raimondo Giovanni,**

nato a Capua (CE) il 03/03/1985 e residente in Cancellò ed Arnone (CE) Via E. Toti, 27, codice fiscale RMN GNN 85C03 B715R, in esecuzione del progetto redatto da: arch. Raimondo Giovanni codice Fiscale RMN GNN 85C03 B715R, il Permesso di Costruire per l'immobile sito, in via IX Settembre, in Catasto al foglio 21 mappali 5104,5084 sub.1, 5159 e 310 per lavori di:


"PIANO CASA"

Piano casa ai sensi dell'art.4 L.R. n.19/09, L.R. n.1/2011, L. n. 17/2012, L.R. n.2/2014 e dell'art.8 della L.R. 6/2016 per lavori di abbattimento e ricostruzione con la realizzazione di un fabbricato unifamiliare ex novo, realizzazione muro di recinzione in c.a., il tutto in Cancellò ed Arnone alla via IX Settembre, censito in Catasto del Comune di Cancellò ed Arnone al Foglio 21 p.lle 5104,5084 sub.1, 5159 e 310, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia e d'urbanistica, d'igiene, di polizia locale, di circolazione e di sicurezza sul lavoro in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate e **sempre fatti salvi i diritti dei terzi.**

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del presente Permesso di Costruire, pena la decadenza e ultimati entro tre anni; se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Il presente Permesso di Costruire, appena ritirato dall'interessato, sarà affisso all'albo pretorio per 15 giorni (art. 20 del D.P.R. n. 380/2001).

Dalla Residenza Comunale, Li 04/04/2017



Il Responsabile dell'Area III  
(Geom. Damiano Prezioso)

Il sottoscritto dichiara di avere ritirato oggi 04/04/2017 l'originale del presente Permesso di Costruire con n. 2 (due) allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

IL DICHIARANTE Il 7/4/17